

	Comune di Codogno (<i>Provincia di Lodi</i>) Codice Ente 10967	<i>Giunta Comunale</i>	<i>Deliberazione</i> <i>n.68</i>	<i>Data</i> <i>12/04/2021</i>	<i>Pag.</i> <i>1</i>
---	---	------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :

APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE 2021 CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - VERSAMENTO CANONE ANNUALE

L'anno 2021 addì 12 del mese di *Aprile* alle ore 18.15 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale si e' riunita la Giunta Comunale che era stata regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano all'appello:

COGNOME E NOME	PRESENTE	QUALIFICA
<i>PASSERINI FRANCESCO</i>	<i>SI</i>	<i>Sindaco</i>
<i>NOVATI RAFFAELLA</i>	<i>SI</i>	<i>Vicesindaco</i>
<i>FONTANELLA MARA</i>	<i>SI</i>	<i>Assessore</i>
<i>GIOVANNINI SEVERINO</i>	<i>SI</i>	<i>Assessore</i>
<i>RAPELLI MARIA</i>	<i>SI</i>	<i>Assessore</i>
<i>RIBOLDI VITTORIO</i>	<i>SI</i>	<i>Assessore</i>

TOTALE PRESENTI N. 6

Partecipa il Segretario Generale *NOVIELLO ELENA* con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Essendo legale il numero degli intervenuti il *SINDACO, PASSERINI FRANCESCO* , invita alla discussione dell'oggetto sopra indicato.

	Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967	Giunta Comunale	Deliberazione n. 68 <i>Rif. Proposta 95</i>	Data 12/04/2021	Pag. 2
--	---	----------------------------	---	----------------------------------	---------------

Relaziona il presente argomento l'Assessore Mara Fontanella

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 816, della Legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.

Visto l'articolo 1, comma 837, della Legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 16 in data 30 marzo 2021, esecutiva, in relazione al combinato disposto degli articoli 52 e 62 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di occupazione di suolo, esposizione pubblicitaria e occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento.

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”

	Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967	Giunta Comunale	Deliberazione n. 68 Rif. Proposta 95	Data 12/04/2021	Pag. 3
--	---	----------------------------	--	---------------------------	---------------

Dato atto che sono stati elaborati coefficienti moltiplicatori delle tariffe standard annuali e giornaliere tali da mantenere sostanzialmente invariate le tariffe già adottate per i tributi ora soppressi, cercando di assicurare invarianza di gettito, salvo le esenzioni, relative alle occupazioni di suolo dei pubblici esercizi e delle occupazioni temporanee per l'attività mercatale, aventi natura di misure urgenti di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all'emergenza da Covid-19.

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 838 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita:

“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.”

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale di occupazione di suolo e di esposizione pubblicitaria, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

Visti i commi 841 e 842 del già citato articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone mercatale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 843 dello stesso articolo di legge.

Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta rispondente alle esigenze di questo Comune.

Visto che per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta Comunale.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

	Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967	Giunta Comunale	Deliberazione n. 68 Rif. Proposta 95	Data 12/04/2021	Pag. 4
--	---	----------------------------	--	---------------------------	---------------

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che:

“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che, pertanto, i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Richiamato infine l'art. 34, commi 4 e 6 e l'art. 41, comma 1, del vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale che prevedono:

art. 34

4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.

6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.000,00, è consentito, previa richiesta al Concessionario, il versamento in rate trimestrali di pari importo, con scadenza 31/03, 31/05, 31/07 e 30/09. La prima rata deve essere versata al rilascio dell'autorizzazione, la rateizzazione può poi proseguire alle scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni”

art.41

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. Per importi superiori, è consentito, previa richiesta al Concessionario della gestione del Canone patrimoniale e mercatale, il versamento in rate trimestrali di pari importo aventi scadenza il 31/03, 31/05, 31/07 e 30/09. Per le occupazioni che hanno inizio nel

	Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967	Giunta Comunale	Deliberazione n. 68 <i>Rif. Proposta 95</i>	Data <i>12/04/2021</i>	Pag. 5
--	---	----------------------------	---	----------------------------------	---------------

corso dell'anno, la prima rata deve essere versata al rilascio dell'autorizzazione, la rateizzazione può poi proseguire alle scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 26, comma 3, del vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, *in particolari circostanze la Giunta Comunale può procedere al differimento dei termini di versamento del Canone, come previsti dal presente regolamento, ovvero può deliberare agevolazioni specifiche per eventi straordinari quali, ad esempio, calamità naturali o di emergenza sanitaria;*
- che con deliberazione n. 17 del 15 febbraio 2021 la Giunta Comunale ha disposto il differimento al 30 aprile 2021 del pagamento dei Canoni relativi alle concessioni o autorizzazioni cosiddetti permanenti (aventi durata superiore all'anno) e per le occupazioni temporanee il pagamento del Canone in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 e nei limiti della compatibilità, dei tributi soppressi, con la disciplina della L. 27 dicembre 2019, n. 160. L'eventuale differenza positiva da versarsi entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe su richiesta del Concessionario della gestione del Canone;
- che il termine del 30 aprile risulta troppo ravvicinato per poter predisporre tutti gli atti necessari per il pagamento compresa la loro trasmissione ai contribuenti e si ritiene ragionevole un ulteriore differimento al 31 maggio;

Dato atto:

- che con deliberazione n. 53 del 22 marzo 2021 la Giunta Comunale ha disposto la "cancellazione" del pagamento della tassazione relativa all'occupazione di suolo pubblico, a partire dal 1 aprile 2021 e fino al termine del periodo di emergenza sanitaria, per i pubblici esercizi e gli operatori del mercato bisettimanale;
- che ai sensi dell'art. 12 del vigente regolamento comunale *"per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale"* i posteggiatori del mercato bisettimanale, per ottenere la concessione o per non incorrere nella decadenza della concessione medesima se già notificata, devono essere in regola con i versamenti della tassa sul suolo degli ultimi 2 anni (il 2019 e dal 1 gennaio al 24 febbraio 2020) ed hanno tempo fino al 31 dicembre 2021 per regolarizzare la propria posizione anche attraverso un piano di rateizzazione da concordare con il concessionario della riscossione.

Visto il "Regolamento generale delle entrate comunali" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 28 in data 30 giugno 2020;

Visti:

- l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 4.3.3 del vigente Statuto comunale;

	Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967	Giunta Comunale	Deliberazione n. 68 <i>Rif. Proposta 95</i>	Data <i>12/04/2021</i>	Pag. 6
---	---	----------------------------	---	----------------------------------	---------------

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Ufficio Bilancio, Contabilità e Tributi;

Acquisiti sulla proposta gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa espressi dal Responsabile del Servizio Bilancio, Contabilità e Tributi;

A voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

Stante il perdurare della situazione di emergenza sanitaria la presente seduta si svolge in modalità "da remoto" con convocazione mediante piattaforma Google Meet, in ottemperanza alla normativa vigente per il contrasto epidemiologico.

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, il prospetto allegato contenente i coefficienti e le tariffe del nuovo canone patrimoniale di occupazione di suolo, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale (*allegato a*);
- 2) di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari;
- 3) di dare atto, altresì, che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- 4) di differire, relativamente al canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti (annuali), il versamento in un'unica soluzione entro la data del 31 maggio p.v., ovvero in caso di eventuale pagamento rateale, la data del 31 maggio p.v. per la I rata, e le successive 2 rate alle scadenze previste dal regolamento comunale: 31/07 e 30/09;
- 5) di provvedere, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe, tramite il Concessionario della gestione del Canone, al recupero dell'eventuale differenza positiva tra le tariffe deliberate per l'anno 2021 e quanto versato a titolo di acconto sulla base delle tariffe in vigore nel 2020 relativamente alle occupazioni o esposizioni pubblicitarie temporanee o di durata inferiore all'anno;
- 6) di confermare l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico i pubblici esercizi e gli operatori del mercato bisettimanale con decorrenza dal 1 aprile e fino al termine del periodo di emergenza sanitaria, salvo l'obbligo di regolarizzazione delle morosità relative agli ultimi 2 anni (il 2019 e dal 1° gennaio al 24 febbraio 2020) entro il 31 dicembre 2021;
- 7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesa l'urgenza di procedere con l'emissione degli avvisi di pagamento per il versamento del Canone per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie permanenti;
- 8) di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari.

	Comune di Codogno (Provincia di Lodi)	Giunta Comunale	Deliberazione n. 68	Data 12/04/2021
--	---	----------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PASSERINI FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
NOVIELLO ELENA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione:

[] ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi

[] ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata ai Capigruppo Consiliari ;

[] ai sensi dell'art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata al Prefetto ;

Codogno, 14/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno 26/04/2021, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Codogno, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

La suesesa deliberazione e' stata :

[] modificata con atto n. _____ del _____

[] annullata con atto n. _____ del _____

[] revocata con atto n. _____ del _____

[] ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. _____ del _____

[] Comunicata al Consiglio Comunale nella seduta del _____

Codogno , _____

IL SEGRETARIO GENERALE